



UNIONE  
EUROPEA

**FAMI**  
FONDO ASILO MIGRAZIONE E  
INTEGRAZIONE 2021/2027



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**s.i.ra.c.u.s.a.**

Servizi Integrativi e RAfforzativi delle Competenze degli Uffici per gli Stranieri Aretusei



**mylawyer**  
APS



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Siracusa*

**I COLORI  
della  
VITA**  
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ETS



UNIONE  
EUROPEA



# CITTADINANZA ITALIANA

RELATRICI : Dott.ssa Tea Guarnaccia – Funzionario prefettizio

Dott.ssa Giovanna Caruso – esperto legale progetto FAMI



*Prefettura - U.T.G. di Siracusa*




## CITTADINANZA ITALIANA



## RELAZIONE TRA INDIVIDUO E STATO

IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA COSTITUISCE

Fase finale di un procedimento in capo all'Amministrazione che ha valutato positivamente l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale



Instaura un vincolo giuridico che produce effetti sin dal momento del giuramento davanti al Sindaco quale Ufficiale di Governo, da cui discende la facoltà di esercitare diritti civili e politici fondamentali per la persona

Il quadro normativo su cui si disciplina la cittadinanza italiana è composto principalmente da:

- **Legge 5 febbraio 1992, n. 91** «Nuove norme sulla cittadinanza» e successive modifiche (si veda con Particolare rilievo la legge 15 luglio 2009 n. 94 per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio ed il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia):
- **Decreto Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362** «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana»;
- Norme derivate dalle convenzioni internazionali, sia bilaterali che multilaterali, sottoscritte dall'Italia, le cui disposizioni prevalgono sulla normativa generale, in tutti i casi in cui si debbano applicare nei rapporti con gli Stati contraenti , in quanto regime speciale.

Nell'ordinamento italiano la cittadinanza si acquisisce tramite il principio dello «iure sanguinis» (diritto di sangue), cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani, dovunque avvenga la nascita.

Inoltre, si può diventare cittadini italiani:

- Per **residenza** o naturalizzazione;
- Per **matrimonio**;
- Per beneficio di **legge** ovvero per i **nati in Italia che hanno compiuto 18 anni**;
- Per essere **nato** su **territorio italiano** (ius soli) da genitori apolidi o se i genitori sono ignoti o non possono trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza;
- Per **adozione**, da parte di un cittadino italiano, di un minore;
- Per **riconoscimento di paternità o maternità** da parte di un cittadino italiano a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione di un minore;
- Per **meriti speciali** che hanno distinto la persona durante la permanenza nello Stato.

La concessione della cittadinanza italiana è un atto di alta amministrazione fortemente discrezionale nel quale si valutano, oltre al rispetto dei requisiti di legge, l'interesse pubblico della richiesta, il livello di integrazione sociale del richiedente e dei familiari ed infine la volontà di entrare a far parte della comunità italiana.

CITTADINANZA:  
DIRITTO O CONCESSIONE?

È un diritto la cittadinanza per i nati in Italia che hanno compiuto 18 anni.  
Si chiama «beneficio di legge»

È una concessione la cittadinanza per residenza poiché viene concessa se si è in possesso dei requisiti.  
Si chiama anche  
NATURALIZZAZIONE



UNIONE  
EUROPEA

**FAMI**  
FONDO ASILO MIGRAZIONE E  
INTEGRAZIONE 2021/2027




MINISTERO  
DELL'INTERNO

RESIDENZA E MATRIMONIO



SI PRESENTANO SUL PORTALE SERVIZI CITTADINANZA



**RESIDENZA:**  
Se ne occupa la  
Prefettura ed Il Ministero  
dell'Interno




**MATRIMONIO:**  
Se ne occupa la  
Prefettura se residenti in  
Italia



**MATRIMONIO:**  
Se ne occupa il  
consolato/ambasciata italiana se  
residenti all'estero

## CITTADINANZA PER RESIDENZA



L'acquisto della cittadinanza per residenza è previsto dall'art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche.

Per presentare la domanda sono necessari dei requisiti che **devono permanere sino al giuramento.**

**A – RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA NEL TERRITORIO ITALIANO:** La residenza deve essere legale e Continuativa. Bisogna essere iscritti all'Anagrafe senza periodi di residenza all'estero o di irreperibilità in Italia

SE SEI	RESIDENZA MINIMA DI
Cittadino di Paese Terzo «extracomunitario» (art. 9 f)	10 anni
Cittadino dell'UE (art. 9 d)	4 anni
Apolide (art. 9 e) o rifugiato (art. 16 c.2)	5 anni
Maggiorenne adottato da cittadino italiano (art. 9 b)	5 anni (dall'adozione)
Figlio maggiorenne di cittadino straniero naturalizzato	5 anni (dal giuramento del genitore)
Nato in Italia che non ha usufruito del riconoscimento della cittadinanza presso il Comune di residenza previsto dall'art. 4 della L. 91/1992 n. 91 (art. 9 a)	3 anni

**B – REDDITO MINIMO RICHIESTO:** è necessario dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di Sostentamento nei 3 anni antecedenti la domanda e non devono essere inferiori a quanto stabilito dal Ministero dell'Interno. Tale capacità reddituale deve essere stabile e continuativa.

REDDITO MINIMO RICHIESTO	STATUS
€ 8.262,31	Celibe/nubile
€ 11.362,05	Sposato/a
€ 11.878,10	Sposato/a + 1 figlio
€ 12.394,15	Sposato/a + 2 figli
€ 12.910,20	Sposato/a + 3 figli
€ 13.426,25	Sposato/a + 4 figli
Ulteriori € 516,00	Per ogni altro figlio a carico

**C – COMPROVATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA** : La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 della Legge 91/1992 è subordinata al possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue.

Per dimostrarlo,  
all'atto della  
presentazione  
della domanda,  
bisogna essere  
in possesso di  
uno dei  
seguenti titoli:



- Titolo di soggiorno di lungo periodo UE in corso di validità;
- Titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero riconosciuto dal MIUR;
- Certificazione linguistica B1 del QCER rilasciata da uno dei 4 Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri:
  - . Università degli studi di Roma Tre;
  - . Università per stranieri di Perugia – CELI;
  - . Università per stranieri di Siena – CILS;
  - . Società Dante Alighieri – PLIDA
- Accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del T.U. di cui al D.Lgs 286/98

## D – ASSENZA DI CONDANNE PENALI E DI PERICOLOSITÀ SOCIALE:

Può essere rigettata la domanda della cittadinanza al richiedente che abbia precedenti penali e/o sia stato condannato, con sentenza definitiva per alcune tipologie di reato, o nel caso di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della repubblica Italiana.

Il Ministero dell'Interno valuta caso per caso la gravità dell'illecito commesso e la pericolosità sociale del richiedente e dei familiari conviventi.



UNIONE  
EUROPEA

**FAMI**  
FONDO ASILO MIGRAZIONE E  
INTEGRAZIONE 2021/2027



MINISTERO  
DELL'INTERNO

## DOCUMENTI NECESSARI

- DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: carta di identità, passaporto, carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini di Paesi Terzi, attestazione di soggiorno per i cittadini dell'UE;
  - CODICE FISCALE;
  - CERTIFICATO DI NASCITA in lingua originale legalizzato e munito di traduzione legalizzata;
- CERTIFICATO PENALE DEL PAESE DI ORIGINE (e degli eventuali paesi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata;
  - TITOLO ATTESTANTE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA;
  - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEGLI ULTIMI 3 ANNI, proprie e dei familiari conviventi se contribuiscono al reddito;
- PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI 250,00 € E DI UNA MARCA DA BOLLO DA 16,00 €



UNIONE  
EUROPEA

FAMI  
FONDO ASILO MIGRAZIONE E  
INTEGRAZIONE 2021/2027



MINISTERO  
DELL'INTERNO



# IMPORTANTE

- IL CERTIFICATO PENALE NON È IL CASELLARIO GIUDIZIARIO ITALIANO.
- SE IL RICHIEDENTE È ENTRATO IN ITALIA PRIMA DEL 14° ANNO DI ETÀ NON È NECESSARIO PRODURRE IL CERTIFICATO PENALE DEL PAESE DI ORIGINE.
- L'ORDINAMENTO ITALIANO NON RICONOSCE LA PUNIBILITÀ DEI MINORI DI 14 ANNI (ART. 98 CP)





UNIONE  
EUROPEA

**FAMI**  
FONDO ASILO MIGRAZIONE E  
INTEGRAZIONE 2021/2027



MINISTERO  
DELL'INTERNO



I cittadini Ucraini sono esonerati dalla presentazione dell'atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine fino alla cessazione dello stato di emergenza. Per la compilazione della domanda basterà inserire una dichiarazione di volersi avvalere del previsto esonero.

Rifugiati ed Apolidi non potendo richiedere al proprio Paese il certificato di nascita ed il certificato penale, possono produrre un atto di notorietà che va richiesto in Tribunale alla presenza di 2 testimoni. Oltre alla documentazione elencata devono presentare anche il certificato di riconoscimento dello status di rifugiato/certificazione di apolidia.

ADOTTATI: copia della sentenza di adozione.



## TERMINI PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

- DOMANDE PRESENTATE PRIMA DEL 5 OTTOBRE 2018: 2 ANNI
- DOMANDE PRESENTATE TRA IL 5 OTTOBRE 2018 ED IL 20 DICEMBRE 2020: 4 ANNI
- DOMANDE PRESENTATE DOPO IL 20 DICEMBRE 2020: 2 ANNI (ESTENDIBILI A 3 ANNI)



UNIONE EUROPEA

FAMI FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2021/2027



MINISTERO DELL'INTERNO

# DOMANDA DI CITTADINANZA PER RESIDENZA (ART. 9 L. 91/1992)

DOCUMENTI

PRESENTAZIONE DOMANDA

LA PREFETTURA ESAMINA LA DOMANDA CONTROLLANDO I REQUISITI

LA QUESTURA ACQUISISCE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE CONDANNE PENALI

ESAME DELLA DOMANDA DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

PREAVVISO DI RIGETTO

SE I PROBLEMI NON VENGONO RISOLTI

DECRETO DI RIGETTO

SE I PROBLEMI VENGONO RISOLTI

DECRETO DI CONCESSIONE CITTADINANZA

# CITTADINANZA PER MATRIMONIO



Il riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio è previsto dall'art. 5 della legge 91 del 5 febbraio 1992

POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI CITTADINANZA:

- I coniugi di cittadini italiani;
- Gli stranieri che hanno costituito un'Unione civile con cittadini italiani trascritta nei registri dello Stato Civile del Comune Italiano (decreti legislativi n. 5,6 e 7 del 19 gennaio 2017, adottati ai sensi della L. 20 maggio 2016, n.76)

Per presentare la domanda sono necessari dei requisiti che **devono permanere sino al giuramento**

## A – RESIDENZA LEGALE, CONTINUATIVA ED ININTERROTTA:

- 2 anni di residenza dalla data del matrimonio o unione civile;
- 3 anni dalla data del matrimonio o unione civile, se residenti all'estero\*;
- 2 anni dalla data del giuramento e dalla data del matrimonio o unione civile in caso di coniuge naturalizzato

I TERMINI SONO RIDOTTI DELLA METÀ IN PRESENZA DI FIGLI.

\*La domanda si presenta al Consolato o Ambasciata italiana del paese in cui si ha la residenza.

## B – MATRIMONIO O UNIONE CIVILE:

Al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di acquisto della cittadinanza, il vincolo matrimoniale o di unione civile **deve persistere**, quindi non ci deve essere stato scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, separazione legale o non sia stata manifestata la volontà dello scioglimento dell'unione. Se il matrimonio è stato celebrato all'estero, deve essere trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.

La morte del coniuge non impedisce l'acquisizione della cittadinanza.

**C – COMPROVATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA** : La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli artt. 5 e 9 della Legge 91/1992 è subordinata al possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue.

Per dimostrarlo,  
all'atto della  
presentazione  
della domanda,  
bisogna essere  
in possesso di  
uno dei  
seguenti titoli:



- Titolo di soggiorno di lungo periodo UE in corso di validità;
- Titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero riconosciuto dal MIUR;
- Certificazione linguistica B1 del QCER rilasciata da uno dei 4 Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri:
  - . Università degli studi di Roma Tre;
  - . Università per stranieri di Perugia – CELI;
  - . Università per stranieri di Siena – CILS;
  - . Società Dante Alighieri – PLIDA
- Accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del T.U. di cui al D.Lgs 286/98

## D – ASSENZA DI CONDANNE PENALI E DI PERICOLOSITÀ SOCIALE:

Può essere rigettata la domanda della cittadinanza al richiedente che abbia precedenti penali e/o sia stato condannato, con sentenza definitiva per alcune tipologie di reato, o nel caso di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della repubblica Italiana.

Il Ministero dell'Interno valuta caso per caso la gravità dell'illecito commesso e la pericolosità sociale del richiedente e dei familiari conviventi.

## DOCUMENTI NECESSARI

- Estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune italiano se il certificato è stato trascritto oppure certificato di matrimonio o unione civile tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o Consolare del Paese di origine;
- DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: carta di identità, passaporto, carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini di Paesi Terzi, attestazione di soggiorno per i cittadini dell'UE;
  - CODICE FISCALE;
  - CERTIFICATO DI NASCITA in lingua originale legalizzato e munito di traduzione legalizzata;
- CERTIFICATO PENALE DEL PAESE DI ORIGINE (e degli eventuali paesi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata;
  - TITOLO ATTESTANTE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA;
  - DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEGLI ULTIMI 3 ANNI, proprie e dei familiari conviventi se contribuiscono al reddito;
- PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI 250,00 € E DI UNA MARCA DA BOLLO DA 16,00 €

## TERMINI PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

I tempi di attesa per l'ottenimento della cittadinanza italiana sono di 24 mesi, prorogabili fino a 36 per le domande presentate dopo il 20 dicembre 2020. Il termine è stato ridotto dal Decreto Lamorgese che ha modificato l'art. 9 ter della legge n. 91/92, portandolo da 4 a 3 anni. Tuttavia, per le pratiche instaurate prima dell'entrata in vigore del Decreto Lamorgese, il termine rimane di 4 anni.



UNIONE EUROPEA

FAMI  
FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2021/2027



MINISTERO DELL'INTERNO

# DOMANDA CI CITTADINANZA PER MATRIMONIO (ART. 5 L. 91/1992)

DOCUMENTI

PRESENTAZIONE DOMANDA

LA PREFETTURA ESAMINA LA DOMANDA CONTROLLANDO I REQUISITI

LA QUESTURA ACQUISISCE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE CONDANNE PENALI

ESAME DELLA DOMANDA

PREAVVISO DI RIGETTO

SE I PROBLEMI NON VENGONO RISOLTI

DECRETO DI RIGETTO

SE I PROBLEMI VENGONO RISOLTI

DECRETO DI CONCESSIONE CITTADINANZA



UNIONE  
EUROPEA

**FAMI**  
FONDO ASILO MIGRAZIONE E  
INTEGRAZIONE 2021/2027



MINISTERO  
DELL'INTERNO

# s.i.ra.c.u.s.a.

Servizi Integrativi e RAfforzativi delle Competenze degli Uffici per gli Stranieri Aretusei

INFO:

[siracusa.fami@gmail.com](mailto:siracusa.fami@gmail.com)



mylawyer  
APS



*Prefettura - U.T.G. di Siracusa*

I COLORI  
della  
**VITA**  
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ETS